

**Il RUP negli appalti di lavori e servizi di ingegneria e architettura:  
qualcosa non torna**

*di Massimo Gentile<sup>1</sup>*

In base al combinato disposto di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 31 del Codice "per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico" da individuarsi tra "i dipendenti di ruolo addetti" all'unità organizzativa interessata dal contratto.

La formulazione dell'articolo suscita un dubbio interpretativo correlato al suo ambito di applicazione in relazione ai contratti di lavori.

In particolare, si pone il problema di comprendere se la specificazione "attinenti all'ingegneria e all'architettura" sia da riferirsi solo ai servizi ovvero anche ai lavori.

La differenza è notevole.

Nel primo caso, il RUP deve essere un "tecnico" solo con riferimento a lavori attinenti "all'ingegneria e all'architettura"; nel secondo caso, il RUP deve essere un tecnico con riferimento a qualsiasi tipologia di lavori.

Ad avviso di chi scrive, la prima opzione interpretativa, seppur astrattamente sostenibile sotto il profilo lessicale, non appare dotata di fondamento logico, attesa l'evidente impossibilità di differenziare, nell'ambito dei contratti di lavori, quelli "attinenti all'ingegneria e all'architettura"; categoria, quest'ultima, che non trova riscontro alcuno né a livello normativo, né a livello tecnico.

Ne deriva che, per qualsivoglia contratto di affidamento di lavori, il ruolo di RUP deve essere assolto da un tecnico.

Il medesimo articolo 31, comma 6, precisa poi che, laddove non sia presente tale figura professionale, "le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare".

Sul punto, le Linee Guida n. 3 - nella versione antecedente alle modifiche apportate dall'ANAC con la Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 - si limitavano a specificare che il tecnico deve essere "abilitato all'esercizio della professione", salvo che "l'abilitazione non sia prevista dalle

---

<sup>1</sup> In corso di pubblicazione su [www.appaltiecontratti.it](http://www.appaltiecontratti.it)

*norme vigenti*"; in tale ultimo caso, il RUP deve essere un *"funzionario tecnico anche di qualifica non dirigenziale"*.

La "nuova" versione delle Linee Guida ha significativamente modificato il "tiro". Si osserva, infatti, che l'ANAC, pur mantenendo inalterata la richiamata previsione<sup>2</sup>, ha fornito ulteriori indicazioni.

Più nel dettaglio, al punto 2.4 di detto documento è precisato che *"Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere"* e che *"qualora l'organico della stazione appaltante presenti **carenze accertate** o in esso non sia compreso **nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria**"*:

- nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, **si applica l'art. 31, comma 6, del Codice**;
- negli altri casi, la stazione appaltante **può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti**.

Dunque, l'ANAC sembra operare un distinguo tra i lavori e i servizi di ingegneria e architettura che l'articolo 31, comma 6, non contempla.

A detta dell'ANAC, infatti, la previsione della seconda parte dell'articolo 31, comma 6, troverebbe applicazione solo per i servizi di ingegneria e architettura e non per i lavori.

E' inutile nascondere i dubbi sulla legittimità di una siffatta indicazione che si pone in evidente contrasto con il dato di legge.

Se, difatti, alcun dubbio può sussistere sul potere dell'ANAC di definire una disciplina di maggiore dettaglio, rispetto a quella contenuta nel Codice, anche per quanto concerne i requisiti di professionalità, è evidente che tale disciplina non può assumere valenza modificativa delle previsioni del Codice.

Ma a ben vedere, andando oltre il tenore letterale, invero poco chiaro, della previsione di cui al punto 2.4 delle Linee Guida, sussiste una lettura che consente di coordinare quest'ultima con la disposizione di cui all'articolo 31, comma 6.

Occorre distinguere due ipotesi.

---

<sup>2</sup> Tale previsione la troviamo oggi al punto 4, in corrispondenza dei "Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori".

Una prima, concernente la mancanza di un “tecnico” tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa interessata dall’appalto, ossia il caso previsto all’articolo 31 comma 6 del Codice.

In tale ipotesi, le competenze del RUP sono assunte dal “*responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare*”, sia nel caso di lavori, sia nel caso di servizi attinenti all’ingegneria ed architettura.

Un seconda (e diversa) ipotesi è, invece, quella concernente la previsione contenuta al punto 2.4 delle Linee Guida ANAC.

Si tratta del caso in cui tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa interessata dall’appalto sia presente un “tecnico”, il quale, tuttavia, non è in possesso “*della professionalità necessaria*” per svolgere il ruolo di RUP.

In quest’ultimo caso opera il distinguo dell’ANAC: per i servizi attinenti all’ingegneria ed architettura trova applicazione la medesima disciplina dettata dall’articolo 31, comma 6 (e, quindi, le competenze del RUP sono assunte dal “*responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare*”), mentre per gli altri casi è possibile individuare quale RUP un dipendente “anche” non in possesso dei requisiti richiesti (e, quindi, presumibilmente il “tecnico” presente tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa interessata dall’appalto, ancorché sprovvisto dei requisiti necessari).

Il dubbio di fondo che rimane è comprendere la logica di questo “distinguo”.

Ci si chiede, infatti, per quale motivo, in relazione ai lavori, la mancanza di una figura “tecnica” imponga di affidare le competenze del RUP direttamente al “*responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare*”, mentre la presenza di una figura “tecnica” sprovvista dei requisiti professionali risulti indifferente.

Ciò vieppiù in ragione della circostanza che per i servizi di ingegneria ed architettura tale distinzione non è contemplata.

Non solo, ma l’ANAC sembra rimettere alla stazione appaltante la scelta di affidare o meno il ruolo di RUP ad un dipendente non in possesso dei requisiti.

La previsione delle Linee Guida, infatti, precisa che la stazione appaltante “*può*” individuare quale RUP un dipendente non in possesso dei requisiti richiesti. Tuttavia, non è chiaro cosa potrebbe fare in alternativa.

Peraltro, l’ipotesi contemplata nelle Linee Guida sembra essere anche di non agevole fattibilità atteso che, al medesimo punto 2.4, è precisato che “*nel caso*

*in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti”, è necessario affidare lo svolgimento delle attività di supporto al RUP “ad altri 4 dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida”.*

Ebbene, l'ipotesi che nell'unità organizzativa interessata dall'appalto non sia presente un soggetto in possesso dei necessari requisiti, ma che all'interno della stazione appaltante, ben 4 soggetti abbiano siffatti requisiti, appare un'ipotesi quantomeno improbabile.

La conseguenza è che, nella maggior parte dei casi, occorrerà rivolgersi all'esterno, affidando le attività a soggetti esterni *“aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida”*, con ogni conseguente onere aggiuntivo a carico della stazione appaltante.

Tutto ciò, non dovrebbe, invece, accadere nel caso dei servizi di ingegneria ed architettura per i quali, come già detto, la soluzione del problema è stata individuata nell'affidamento delle competenze del RUP al *“responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare”*, senza necessità quindi di assistenza di tipo interno o esterno.

In buona sostanza, un ginepraio di “distinzioni” il cui senso non si riesce a cogliere del tutto.